



COMUNE DI CARINETI
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 22.4.2009

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 5 – ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

ART. 7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ART. 8 – ATTO DI AFFIDAMENTO

ART.9 – LAVORI D'URGENZA

ART.10 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

ART. 11 - PERIZIA SUPPLETIVA

ART. 12 - CONTABILITA' - COLLAUDO

ART. 13 – PIANI DI SICUREZZA

ART. 14 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e smi, "Codice dei contratti pubblici".

Sono applicabili fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del "Codice dei contratti pubblici" di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi le norme contenute nel DPR 554/1994.

Per l'acquisizione delle forniture e servizi in economia si applicherà l'apposito regolamento comunale.

In presenza di contratti misti, quando comprendono lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente regolamento quanto i lavori assumono rilievo superiore al 50%.

ART. 2 – LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro, da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA) e degli eventuali ulteriori costi indiretti dell'intervento.
2. Nessun lavoro d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'elenco Annuale del programma triennale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascuna Struttura dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente art. 2, possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:
 - a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del D.Lvo n. 163/2006;
 - b) Manutenzione di opere o di impianti;
 - c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. I lavori di manutenzione o riparazione di cui alle precedenti lett. a) e b) potranno essere eseguiti con riferimento alle seguenti tipologie di beni, opere o impianti:
 - **BENI IMMOBILI**
Sede comunale – sedi di delegazione comunali – edifici scolastici comunali – teatri comunali – biblioteche comunali – centri socio assistenziali comunali – edifici comunali adibiti a civile abitazione – immobili comunali adibiti ad attività produttive ed in genere tutti gli immobili appartenenti al demanio e al patrimonio comunale o comunque nella disponibilità dell'Ente.
 - **OPERE ED IMPIANTI COMUNALI**
Strade, piazze e parcheggi – cimiteri – parchi pubblici e giardini – acquedotti – reti fognarie ed impianti di depurazione – impianti di illuminazione – impianti per la distribuzione del gas – impianti a rete in genere – impianti semaforici – impianti sportivi e per il tempo libero – impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere appartenenti al demanio e al patrimonio comunale o comunque nella disponibilità dell'Ente.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
5. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare, quelli che derivano da casualità ed accidentalità e quelli che devono essere eseguiti mediante contratti "aperti" ai sensi della normativa vigente

essendo non determinabili per loro natura nella loro entità.

6. Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere. Tali lavori possono altresì comprendere anche l'esecuzione di nuovi lavori purché questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento.
7. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori non espressamente contemplati nell'elenco di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei limiti della normativa vigente, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- in amministrazione diretta - con proprio personale o con personale eventualmente incaricato e con l'acquisto di materiali nonché il noleggio di mezzi necessari alla realizzazione dei lavori. La spesa complessiva per i suddetti acquisti, noleggi e costo del personale incaricato non potrà essere superiore a 50.000 EURO.

- per cottimi - affidando i lavori ad imprese esterne individuali o collettive.

In entrambi i casi è possibile ricorrere al contratto "aperto" ai sensi della normativa vigente determinando l'arco di tempo di esecuzione degli interventi.

ART. 5 – ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme dei precedenti articoli.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione e approvazione con apposita determinazione del Responsabile del Settore o Servizio competente della seguente documentazione:

- per l'esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Settore o Servizio competente, in cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte.
- per i lavori affidati per cottimi, ed entro il limite di 50.000 EURO, di norma occorre redigere: la perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi.
- per i lavori affidati per cottimi, superiori a 50.000 e fino 200.000 EURO, sarà redatta una perizia di spesa contenente:
 - a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
 - b) il capitolato speciale/Foglio di patti e condizioni con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
 - c) il computo metrico;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Il Responsabile del Settore o Servizio competente potrà stabilire per i lavori di importo superiore a 50.000,00 Euro di eseguire i lavori sulla base di apposito progetto esecutivo.

Nel caso di affidamento diretto dei lavori - per importi inferiori a 40.000 EURO – tenuto conto del carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima, a giudizio del Responsabile del Settore o Servizio competente, può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione di affidamento. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le condizioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

ART. 7 - QUALIFICAZIONE

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio OO.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

ART. 8 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Nel caso di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta l'acquisto di materiale e l'assunzione dei noleggi può essere effettuato secondo le procedure stabilite nel regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia. Si intende per acquisto anche quello con posa in opera quando l'onere della posa risulti inferiore all'importo del materiale da acquistare e, comunque per tutti quegli acquisti in cui la posa risulti come effetto "dovuto" dell'acquisto.

Nel caso di esecuzione dei lavori mediante cottimi, fermo restando il limite di 200.000 Euro, l'affidamento viene effettuato mediante procedura negoziata previa indagine di mercato tra almeno 5 (cinque) soggetti esterni (salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero) in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori come precisato al precedente art. n. 7.

Le ditte sono invitate contemporaneamente a presentare l'offerta; la stazione appaltante negozia, con la ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose, il contratto.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 40.000 EURO è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa individuale o collettiva di fiducia.

E' possibile procedere altresì all'affidamento diretto dei lavori per importi superiori a 40.000 EURO qualora sussistano ragioni di urgenza o somma urgenza, dichiarate tali dal Responsabile del procedimento, o nel caso di specialità dei lavori tali da richiedere particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione.

ART. 9 - ATTO DI AFFIDAMENTO

La realizzazione dei lavori in economia mediante cottimo è disposta dal Responsabile del Settore o Servizio competente con proprio atto a contrattare. Dopo l'esperimento della procedura negoziata previa indagine di mercato di cui al precedente articolo, nonché dopo l'approvazione definitiva dell'affidamento, la regolarizzazione dell'esecuzione per cottimo avviene mediante stesura e sottoscrizione dell'"atto di cottimo".

L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Nei casi di affidamento diretto, avendo lo stesso carattere e natura fiduciaria, l'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione dell'offerta/preventivo e/o della conferma d'ordine.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Segretario comunale.

La stipula del contratto di cottimo è subordinata all'acquisizione del DURC.

Il Responsabile del Settore o del Servizio potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare ovvero quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di Euro 40.000,00.

Per lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.

Il Responsabile del Settore o del Servizio potrà prevedere la sostituzione della polizza "All risks" con la polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di impresa per lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00.

Qualora l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali, il Responsabile del Settore o del Servizio provvederà ad applicare le penali previste nonché, in caso di ripetuto e/o grave inadempimento, potrà avvalersi – previa diffida – della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della

cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno.

ART. 10 – LAVORI D'URGENZA

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

ART. 11 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore o Servizio competente che provvede alla approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Responsabile del Settore o Servizio competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato fino a quel momento.

ART. 12 - PERIZIA SUPPLETIVA

Fermo restando il limite massimo di importo di lavori 200.000 EURO, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma affidata si riveli insufficiente viene redatta apposita perizia suppletiva approvata con atto assunto dal Responsabile del Settore o Servizio competente che di norma coincide con il Responsabile del procedimento.

ART. 13 - CONTABILITA' - COLLAUDO

Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento sono previsti la tenuta della contabilità e il collaudo o certificato di regolare esecuzione, secondo le regole generali del D.Lgs. n. 163/2006 e delle norme vigenti in materia.

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Per le liquidazioni in acconto e a saldo deve essere acquisito il DURC.

ART. 14 – PIANI DI SICUREZZA

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e n. 81 del 2008.

ART. 15 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

Quando la realizzazione dei lavori è effettuata previa indagine di mercato l'affidamento provvisorio è disposto da una Commissione composta da:

- Responsabile del Settore o Servizio competente, che la presiede;
- Funzionario tecnico quale membro esperto o tecnico dipendente di comprovata esperienza appartenente all'area tecnica;
- Funzionario Responsabile di Servizio Amministrativo, o da Istruttore Direttivo/istruttore amministrativo che provvede alla redazione del verbale.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della pubblica amministrazione.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato e abroga le precedenti norme regolamentari in vigore.